

Pubblicato il 23/04/2024

N. 00879/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00984/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 984 del 2022, proposto da Raffaele Cafasso, Margherita Esposito, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Speranza e Raffaele Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Centola, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) dell'ordinanza n. 3/2022, protocollo n. 2323 dell'11.02.2022, notificata a mani in data 11.03.2022, con la quale il Comune di Centola ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione di una tettoia di 17 mq annessa ad un fabbricato, regolarmente realizzato, di proprietà dei ricorrenti, ubicata in Foria, frazione di Centola Palinuro, sul fol. 19, p.lla 631 (ex p.lla 112);

b) ove e per quanto occorra, dell'avviso di avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza di messa in pristino prot. n. 14325 del 22.10.2021;

c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si impugna l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Centola relativa a una tettoia di 17 mq aperta su tre lati, con copertura a una falda inclinata in legno, con sovrastante manto di teli catramati, avente altezza di mt 2 al colmo, adagiata su massetto di calcestruzzo e tre muretti perimetrali di altezza massima di mt 1, che risulta annessa ad un fabbricato, regolarmente realizzato.

Si eccepisce che trattasi di opere pertinenziali dal punto di vista urbanistico, che non incidono sull'assetto del territorio dal punto di vista paesistico.

Si deduce che le memorie prodotte dai ricorrenti a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non sono state tenute in considerazione dall'amministrazione, che non ha nemmeno dato comunicazione anticipata dei motivi del provvedimento sfavorevole.

Il Comune resistente, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 16 aprile 2024 ed ivi il legale dei ricorrenti ha reso a verbale la seguente dichiarazione: *“ribadisce che la tettoia è aperta su tre lati”*.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato sulla scorta del precedente costituito dalla sentenza di questo Tribunale n. 976/2019, la quale ha affermato che *«la realizzazione di una tettoia aperta*

su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria, né incide sui prospetti e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, con conseguente applicazione, in caso di violazione dell'art. 22 del d.p.r. n. 380/2001, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi. In tal caso, deve pertanto considerarsi illegittima la più grave sanzione demolitoria, prevista dall'art. 33 e riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico non assentiti o realizzati in totale difformità” (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 23/03/2018, n. 729); “Una tettoia, per caratteristiche morfologiche di realizzazione e destinazione funzionale – in quanto struttura in ferro aperta sui lati, ricoperta da onduline, meramente strumentale all’opificio, di dimensioni adeguate ad assolvere le finalità produttive, senza incremento del carico urbanistico – è riconducibile alla nozione di pertinenza urbanistica, ordinariamente sottratta al regime del titolo edilizio concessorio” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/12/2017, n. 5867); “In materia urbanistica, il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e di due superfici verticali contigue presupposto carente quando la costruzione consista in una tettoia in legno aperta su tre lati, rientrante, piuttosto, nel concetto di bene pertinenziale ossia di struttura a servizio di un'altra, sottratta, come tale, al computo del carico urbanistico” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 16/01/2015, n. 183); “Per la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente la presentazione di una denuncia di inizio attività atteso che le tettoie aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale, se di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell'edificio cui accedono” (T.A.R. Umbria, Sez. I, 29/01/2014, n. 82)».

Le spese di lite possono essere compensate, stante la natura comunque abusiva dell’opera.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 3/2022, protocollo n. 2323 dell'11 febbraio 2022, del Comune di Centola.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Referendario

Laura Zoppo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Laura Zoppo

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO